

Novità legislative per gli Enti di Terzo Settore



Come Associazione **COMunità ROMagna—servizi per la solidarietà** riteniamo importante socializzare buone prassi e soluzioni di casistica, informare i dirigenti degli Enti di Terzo Settore delle scadenze giuridico e amministrative/fiscali soprattutto dopo l'entrata in vigore della Riforma del Terzo Settore (D.lgs. 117/17). Obiettivo della newsletter: qualificare i volontari, in particolar modo quelli degli Enti di Terzo Settore.

Per iscriversi o cancellarsi dalla newsletter mandare una mail a redazione@comunitaromagna.it

SOMMARIO:

RUNTS: pronti, partenza, via—
23 novembre 2021..... p.2

Rendicontazione 5X1000: ap-
profondimentip.3

Attività diverse nel Terzo setto-
re, tutte le novità del decreto
..... p.5

Opportunità formative.....p.8

COMUNITÀ ROMAGNA
servizi per la solidarietà
CSV DI RAVENNA

CONTATTACI AI SEGUENTI NUMERI:
0544-401135 - 392-0836959 - 346-3560451
(dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13; lunedì,
mercoledì e giovedì dalle 15 alle 18)

info@comunitaromagna.it



RUNTS

**REGISTRO UNICO NAZIONALE TERZO SETTORE
PARTE II
23 NOVEMBRE 2021**

È il **23 novembre 2021** la data di avvio del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Da quel giorno inizierà il processo di trasferimento di organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei rispettivi registri regionali, provinciali o nazionali. La comunicazione è avvenuta con la pubblicazione del decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 561 del 26 ottobre 2021.

Una data fondamentale, che sancisce l'effettiva attuazione della riforma del Terzo settore e avvia a una fase nuova per migliaia di organizzazioni non profit italiane. Si stima, infatti, che saranno circa 93.000 gli enti che entreranno nel Runts nei primi mesi dal suo avvio, 177.640 il numero complessivo di enti potenziali che nel tempo potrebbero decidere di entrare e circa 270.000 gli enti qualificabili come enti del Terzo settore.

LE DATE PER ODV E APS ISCRITTE NEI REGISTRI REGIONALI O PROVINCIALI

Entro il 21 febbraio 2022 gli uffici delle Regioni e delle Province autonome completeranno la prima fase del procedimento di traslazione, relativa al trasferimento nel Runts dei dati delle **Odv** e **Aps** iscritte nei registri regionali o provinciali alla data del 22 novembre 2021.

LE DATE PER LE APS NAZIONALI, LE LORO ARTICOLAZIONI TERRITORIALI E CIRCOLI

Entro il 23 dicembre 2021 l'ufficio del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali competente completerà il trasferimento al Runts dei dati delle associazioni nazionali di promozione sociale, delle loro articolazioni territoriali e dei circoli ad esse affiliati, iscritti nel Registro nazionale delle Aps alla data del 22 novembre 2021.

I TEMPI PER GLI UFFICI DEL RUNTS

Ciascun ufficio competente, in base alle informazioni di propria competenza presenti sulla piattaforma telematica, ha 180 giorni di tempo **a partire dal 21 febbraio 2022** per verificare le posizioni dei singoli enti rispetto ai tempi dettati dal decreto ministeriale 106 del 15 ottobre 2020, **fermo restando il perfezionarsi del silenzio assenso in caso di mancata emanazione di un procedimento espresso di diniego entro i suddetti 180 giorni.**

COSA SUCCEDE AI VECCHI REGISTRI?

I registri regionali e provinciali di Odv e Aps e quello nazionale delle Aps rimangono operanti esclusivamente per i procedimenti di iscrizione e cancellazione avviati entro il 22 novembre 2021 e, al termine di questo processo, tutti i dati saranno trasferiti al Runts con le modalità previste dal decreto ministeriale 106 del 15 ottobre 2020.

LE ONLUS

Si precisa che le modalità attraverso cui l'Agenzia delle entrate renderà pubblici gli elenchi delle Onlus e i relativi dati saranno **oggetto di separata comunicazione**, anche ai fini della presentazione delle richieste di iscrizione al Runts da parte degli enti iscritti all'anagrafe delle Onlus.

LE NUOVE ISCRIZIONI

Gli enti che intendono presentare istanza di iscrizione in una delle sezioni del Runts possono farlo a partire dal **24 novembre 2021**.

www.cantiereterzosettore.it

RENDICONTAZIONE CINQUE PER MILLE: APPROFONDIMENTI

Sono online i nuovi modelli di rendicontazione del 5 per mille, pubblicati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. I format e le linee guida sono contenuti nel decreto direttoriale n. 488 del 22 settembre 2021 e si riferiscono al rendiconto del contributo a partire dall'anno finanziario 2020. Si tratta del modello di rendiconto (Mod.A), il modello di rendiconto dell'accantonamento (Mod.B) e delle linee guida per la rendicontazione.

[\[https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-impresefocus-on/Cinque-per-mille/Pagine/La-rendicontazione-del-contributo.aspx\]](https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-impresefocus-on/Cinque-per-mille/Pagine/La-rendicontazione-del-contributo.aspx)

La precedente modulistica (rendiconto e rendiconto per accantonamento) e le relative linee guida restano valide per il contributo fino all'anno finanziario 2019.

Tra le novità più rilevanti, è stato chiarito come **l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web gli importi percepiti e il rendiconto con la relazione illustrativa riguarda solamente gli enti che hanno percepito un contributo pari o superiore a 20.000 euro**.

REDAZIONE DEL RENDICONTO E DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dall'ammontare dell'importo percepito, hanno l'obbligo di redigere il rendiconto e la relativa relazione illustrativa entro 12 mesi dalla data di percezione del contributo (articolo 16, comma 1). Parimenti, grava su tutti i soggetti beneficiari l'obbligo di conservare presso la propria sede il rendiconto e la relazione, unitamente ai giustificativi di spesa, per 10 anni decorrenti dalla data di redazione del rendiconto.

TRASMISSIONE DEL RENDICONTO E DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Solo i soggetti beneficiari di contributi pari o superiori a € 20.000,00 hanno altresì l'obbligo di trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la redazione. Oggetto della trasmissione sono esclusivamente il rendiconto e la relazione illustrativa, con esclusione, pertanto, dei giustificativi di spesa, i quali non dovranno essere inviati, bensì conservati in originale

Il rendiconto Il modello di rendiconto è così articolato:

- ⇒ Parte 1: Scheda anagrafica e informazioni generali Deve contenere la denominazione sociale e il codice fiscale del soggetto beneficiario, la sua sede legale e operativa, i suoi recapiti telefonici, gli indirizzi di posta elettronica ordinaria e posta elettronica certificata, il nominativo ed il codice fiscale del legale rappresentante, l'anno finanziario cui si riferisce l'erogazione, l'importo percepito e la relativa data di percezione.
- ⇒ Parte 2: Rendiconto spese sostenute Deve essere indicato l'importo totale delle spese sostenute riconducibile alle seguenti macrovoci: 1) Risorse umane 2) Spese di funzionamento 3) Spese per acquisto di beni e servizi 4) Spese per le attività di interesse generale dell'ente 5) Accantonamento per la realizzazione di progetti pluriennali (durata massima 3 anni)
- ⇒ Parte 3: Elenco giustificativi di spesa (da allegare) Successivamente alla compilazione della Parte 1 e della Parte 2, deve essere allegato, come parte integrante al modello di rendiconto, un elenco (anche in forma tabellare) relativo ai giustificativi di spesa a supporto degli importi inseriti in ciascuna macrovoce del modello. In particolar modo sono da indicare per ogni giustificativo: il numero identificativo del documento giustificativo, la data di emissione (ove presente), la tipologia, l'importo imputato al cinque per mille, nonché la data del pagamento. Si sottolinea ancora una volta che i giustificativi di spesa non dovranno essere inviati (neanche in copia), bensì, conservati in originale presso la sede dell'organizzazione ed esibiti qualora il Ministero ne faccia richiesta.

Si evidenzia altresì che i soggetti beneficiari del contributo non sono obbligati alla pubblicazione dell'elenco dei giustificativi di cui alla presente sezione.

PER MAGGIORI INFO, NON ESISTATE A CONTATTARCI E/O A RICHIEDERE IL FILE INTEGRALE DELLE "LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO DEL CINQUE PER MILLE DESTINATO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE—MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI—SETTEMBRE 2021".



ATTIVITÀ DIVERSE NEL TERZO SETTORE, TUTTE LE NOVITÀ DEL DECRETO—ARTICOLO CANTIERE TERZO SETTORE

Dopo una lunga attesa, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26/07 il **decreto ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021**, il quale stabilisce i criteri e i limiti ai fini dell'esercizio delle attività diverse da parte degli enti del Terzo settore, e dà quindi attuazione all'art. 6 del **decreto legislativo 117/2017 (codice del Terzo settore)**. Il decreto ministeriale entrerà in vigore il 10 agosto 2021, secondo quella che nel nostro ordinamento è l'ordinario periodo di tempo che decorre dalla pubblicazione di un atto normativo alla sua entrata in vigore.

LE ATTIVITÀ DIVERSE NEL CODICE DEL TERZO SETTORE

Una delle caratteristiche principali degli enti del Terzo settore (Ets) è quella di svolgere, in via esclusiva o principale, una o più delle 26 attività di interesse generale elencate all'art. 5, c. 1 del codice del Terzo settore.

L'art. 6 dello stesso Codice prevede però che **gli Ets possano esercitare anche attività diverse, a condizione che ciò sia espressamente previsto in statuto e che tali attività siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale.**

La **circolare ministeriale n. 20 del 27 dicembre 2018** ha chiarito come, qualora un Ets intenda esercitare attività diverse, lo statuto debba prevedere tale possibilità senza tuttavia l'obbligo di inserire un puntuale elenco delle stesse, la cui individuazione può essere effettuata successivamente dall'organo a cui lo statuto attribuisce tale competenza (verosimilmente il Consiglio direttivo). L'art. 6 ha quindi affidato ad un decreto, adottato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, il compito di definire cosa siano queste attività diverse e quali siano i limiti delle stesse, "tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale".

LA NATURA STRUMENTALE E SECONDARIA DELLE ATTIVITÀ DIVERSE

Il decreto ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021 **non definisce le attività diverse da un punto di vista qualitativo**: si stabilisce infatti che esse, **indipendentemente dal loro oggetto**, si considerano **strumentali** rispetto alle attività di interesse generale se sono esercitate dall'ente per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite.

Le attività diverse vengono invece definite da un punto di vista quantitativo ed è quindi il carattere della **secondarietà** a fornire gli effettivi criteri e limiti delle stesse rispetto alle attività di interesse generale.

Le attività diverse si considerano secondarie rispetto alle attività di interesse generale qualora, in ciascun esercizio, ricorra (almeno) una delle seguenti condizioni:

1. **i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell'ente;**
 2. **i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell'ente.**
- In relazione al criterio di cui alla lettera b), che è evidentemente mutuato dalla normativa Onlus, si precisa ulteriormente che **rientrano tra i costi complessivi dell'ente anche:**

In relazione al criterio di cui alla lettera b), che è evidentemente mutuato dalla normativa Onlus, si precisa ulteriormente che **rientrano tra i costi complessivi dell'ente anche:**

- **i costi figurativi relativi all'impiego di volontari non occasionali** (iscritti nel registro dei volontari), calcolati applicando alle ore di attività di volontariato effettivamente prestate la retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi (art. 51 del decreto legislativo 81/2015);
- **le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale;**
- **la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell'attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto.**
Ai fini del computo delle percentuali indicate sia alla lettera a) che alla lettera b) non vengono invece considerati, né al numeratore né al denominatore del rapporto, i proventi e gli oneri generati dal distacco del personale presso enti terzi.

I LIMITI QUANTITATIVI E IL RAPPORTO CON LE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

Le attività diverse non vengono come detto definite da un punto di vista qualitativo, cioè in base all'oggetto delle stesse: **ciò che non rientra fra le attività di interesse generale** (che si ricorda possono essere svolte in modalità commerciale o non commerciale), **e nemmeno nella raccolta fondi** (le cui linee guida saranno discusse nella riunione di domani del Consiglio nazionale del Terzo settore), **può essere considerato attività diversa a patto che rispetti almeno uno dei criteri quantitativi** evidenziati alle lettere a) e b) del precedente paragrafo.

Proviamo ad esemplificare quanto detto:

- secondo il criterio di cui alla lettera a), se l'ente del Terzo settore ha **entrate complessive per 100.000 euro**, potrà svolgere **attività diverse con entrate fino a 30.000 euro**;
- secondo il criterio di cui alla lettera b), se lo stesso ente del Terzo settore ha invece **costi complessivi per 100.000 euro**, potrà svolgere **attività diverse con entrate fino a 66.000 euro**.
Se l'ente rispetta almeno uno di questi due criteri, le attività diverse vengono considerate secondarie rispetto alle attività di interesse generale.

Da quanto detto risulta evidente che se l'Ets ha costi complessivi di grandi dimensioni avrà maggiori possibilità di svolgere attività diverse.

In caso di svolgimento di attività diverse, il Consiglio direttivo dell'Ets dovrà scegliere quale dei due criteri utilizzare al fine di documentare il carattere secondario di tali attività, e dovrà indicarlo, a seconda dei casi:

- **nella relazione di missione** (nel caso di Ets non commerciali che redigono il bilancio formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione);
- **in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa** (per gli Ets non commerciali che redigono il bilancio nella forma del rendiconto per cassa);
- **nella nota integrativa** (per gli Ets commerciali che redigono il bilancio secondo gli schemi previsti dal Codice civile).

LE CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEI CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIVERSE

Nel caso in cui un Ets decida di svolgere attività diverse deve fare estrema attenzione a rispettare i criteri della strumentalità e secondarietà delle stesse rispetto alle attività di interesse generale, nei termini descritti nei paragrafi precedenti. Qualora infatti i criteri quantitativi evidenziati non venissero rispettati, **la conseguenza è la cancellazione dell'ente dal registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) e quindi la perdita della qualifica stessa di Ets.**

Il decreto ministeriale prevede infatti **l'obbligo per l'Ets** che non abbia rispettato i limiti quantitativi allo svolgimento di attività diverse **di segnalarlo all'ufficio del Runts territorialmente competente entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio. L'ente che ha segnalato il mancato rispetto dei limiti dovrà nell'esercizio successivo rientrare dello "sforamento" effettuato** in una percentuale almeno pari alla misura del superamento dei limiti nell'esercizio precedente. Esemplichiamo quanto detto, utilizzando il criterio dei ricavi-costi complessivi: se l'Ets nell'esercizio precedente ha avuto entrate da attività diverse per 80.000 euro a fronte di costi complessivi per 100.000 euro significa che ha "sforato" di 14.000 il limite ammissibile dei 66.000 euro; nell'esercizio successivo dovrà rientrare della stessa percentuale e cioè, a fronte degli stessi costi complessivi di 100.000 euro, potrà avere entrate da attività diverse per non più di 52.000 euro.

Nel caso in cui l'ente abbia segnalato lo sfioramento ma non abbia rispettato la percentuale di "rientro" rispetto all'esubero effettuato l'anno precedente, oppure non abbia proprio segnalato l'iniziale mancato rispetto dei limiti quantitativi all'ufficio competente del Runts, quest'ultimo dovrà disporre la cancellazione dell'ente dal Runts (con gli effetti a ciò collegati, tra i quali rientra anche la devoluzione del patrimonio ad altri Ets).

LE CRITICITÀ CHE RIMANGONO

La definizione di attività diverse e la comprensione dei limiti delle stesse rispetto alle attività di interesse generale rappresenta un ulteriore fondamentale tassello nel processo di attuazione della riforma del Terzo settore.

Dato che però le attività diverse non sono state definite nell'oggetto ma si identificano per differenza in ciò che non è considerato attività di interesse generale e raccolta fondi, **appare imprescindibile per un ente del Terzo settore avere ben chiaro cosa siano le attività di interesse generale** (di cui l'art. 5 del codice del Terzo settore fornisce sì l'elencazione ma lascia in molti casi alcuni dubbi sul contenuto preciso delle stesse) **e cosa rientri fra le attività di raccolta fondi.**

Infine, **è di tutta evidenza come la disciplina delle attività diverse**, seppur contenuta a livello generale nella prima parte del codice del Terzo settore, **abbia dei fondamentali riflessi anche e soprattutto di natura fiscale** dato che le stesse contribuiscono a determinare la natura commerciale o non commerciale di un Ets, secondo le regole delineate dall'art. 79 del Codice. Il fatto che quest'ultima disposizione, come peraltro gran parte del Titolo X del Codice dedicato alla fiscalità, non sia ad oggi ancora in vigore (lo sarà solo a seguito dell'operatività del Runts e dell'autorizzazione da parte dell'Unione europea), contribuisce a delineare un quadro normativo di forte incertezza.

gestire un Ente di Terzo Settore

ciclo di seminari online

tramite piattaforma zoom
dalle ore 18 alle 19.30
obbligatoria la pre-iscrizione



lunedì 8/11/21

Attività di interesse generale e attività diverse. Responsabilità dell'amministratore.



lunedì 15/11/21

Schema di bilancio e principio contabile per gli ETS.



lunedì 22/11/21

La rendicontazione sociale: una opportunità per gli ETS!

A CHI E' RIVOLTO?

Il seminario è aperto a tutte le persone e dedicato ai temi che interessano il Terzo settore, con particolare riferimento alle Organizzazioni di Volontariato (ODV) e alle Associazioni di promozione sociale (APS).

COME PARTECIPARE?

E' obbligatoria la prenotazione tramite il *form online* oppure iscrivendosi per e-mail (formazione@comunitaromagna.it). Solo i pre-iscritti riceveranno il link per partecipare. La partecipazione è gratuita e riservata ad un massimo di n. 70 iscritti.



Centro di Servizio per il Volontariato di Ravenna
Tel. [0544 401135](tel:0544401135) - [392 0836959](tel:3920836959) - [346 3560451](tel:3463560451)
formazione@comunitaromagna.it
www.comunitaromagna.it